



STABILIMENTO · TIPO · LITOGRAFICO

LIBRERIA · CARTOLERIA & LEGATORIA

Richeda  
Desidero

GARDA LORENZO



# REGOLAMENTO-STATUTO

PER LA

## SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

E

### MAGAZZINO DI PREVIDENZA

DEGLI

#### OPERAI DI CHIAVERANO

1<sup>a</sup>

SEZIONE



IVREA

STAR. TIPO-LITOGRAFICO L. GARDA

466 911

N. 690 del Ruolo

CERTIFICATO D'AMMISSIONE

Il Socio Richeda Desidero  
figlio di Antonio  
nato il 25 Settembre 1886  
a Chivoverano  
Circondario di Sinea  
professione giornaliere  
venne ammesso socio effettivo  
in questa Società oggi diciasette del mese  
di Aprile 1920

Diritto d'ammissione . . . . .	L.	5,00
Libretto . . . . .	»	- 2,00
Quota mensile . . . . .	»	- 60
		<hr/>
		6,00

IL PRESIDENTE

FORTANA  
VALENTINO

Il Segretario

AVONDOLIO CARLO



CESSA DI FAR PARTE NELLA  
SOCIETÀ CHI TRASFERISCE

DEMICIGLIO

## REGOLAMENTO-STATUTO

### CAPITOLO I

#### Natura e scopo della Società

Art. 1. — È istituita, a datare dal 1° marzo 1877, una Società di Mutuo Soccorso tra gli abitanti del comune di Chiaverano, appartenenti a qualsiasi arte o mestiere.

Lo scopo della medesima è la fratellanza reciproca tra i Soci, l'istruzione ed il soccorso.

Salvo il rispetto dovuto alle libere leggi che ci reggono, sotto l'egida delle quali riposa la fiducia della nostra Associazione, ogni partecipazione religiosa e politica è formalmente vietata da questa Società.

Art. 2. — I Soci sono di due categorie:

Effettivi quelli che pagando le stabilite quote, intendono godere dei vantaggi offerti dall'Associazione: — Onorari quelli che concorrono, mediante

quota o coll'opera loro, a sostenere i bisogni della Società, e rinunciano a favor di essa a qualsiasi utile.

Art. 3. — La Società è ripartita in cinque Sezioni ed ordinate come segue:

1 <sup>a</sup> Sezione . . . .	Levante
2 <sup>a</sup> » . . . .	Ponente
3 <sup>a</sup> » . . . .	Bienca
4 <sup>a</sup> » . . . .	Vigne
5 <sup>a</sup> » . . . .	Lago Sirio

Art. 4. — Il numero dei Soci, che possono ascriversi, è illimitato.

Art. 5. — La Società è costituita, semprechè conti almeno 80 associati tra onorari ed effettivi.

## CAPITOLO II

### Consigli — Amministrazione Medico della Società — Elezioni

Art. 6. — La Società è retta da due Consigli, denominati *Direttivo* e *Rappresentativo*.

Il Consiglio direttivo consta di un Presidente, un Vicepresidente e tre Direttori (uno per Sezione).

Il Consiglio rappresentativo di quindici Consiglieri (tre per ogni sezione) con aggiunti due Revisori dei conti, scelti fra i Soci effettivi.

Un Medico-chirurgo è addetto alla Società per servizio sanitario.

Art. 7. — Le elezioni per la formazione dei due Consigli si fanno ogni anno nel mese di gennaio dalla Società in adunanza generale.

L'elezione dei Revisori dei conti si fa nella stessa epoca, ma dai due Consigli nuovi, eletti collettivamente.

Art. 8. — I componenti i due Consigli ed i Revisori dei conti sono sempre rieleggibili.

Art. 9. — Non possono eleggere nè esser eletti per un anno gli associati che all'epoca delle elezioni risultassero morosi d'un mese al pagamento del contributo.

## CAPITOLO III

### Doveri ed uffici del Presidente, dei due Consigli, dei Consiglieri, dei Revisori dei conti e del Medico della Società

Art. 10. — Il Presidente convoca e presiede tutte le adunanze; dirige le discussioni e vi fa osservare l'ordine ed il decoro; presenta ogni trimestre al

Consiglio direttivo ed ogni semestre a quello rappresentativo i resoconti debitamente sottoscritti dai due Revisori.

Vigila sull'amministrazione e particolarmente sul personale della Società.

Art. 11. — Il Consiglio direttivo delibera sull'ammissione degli associandi, sulla concessione dei sussidi straordinari, sulla sospensione dei sussidi ordinari; provvede circa i reclami, domande, ecc.; stabilisce gli stipendi al Medico, al Segretario ed al Collettore.

Riguardo all'ammissione degli associandi delibera a voto segreto; e, se il richiedente ottiene l'unanimità dei voti a suo favore, l'ammette senza altra formalità; nel caso diverso si rapporta al Consiglio rappresentativo per l'ultima decisione.

Art. 12. — Ogniqualvolta sorgano contrasti nelle sue decisioni, il Consiglio direttivo si rimetterà a quello rappresentativo.

Art. 13. — Il Consiglio rappresentativo esamina ed approva i resoconti che la Presidenza gli sottopone.

Delibera sull'impiego e frutto del denaro della Società, avvertendo al divieto espresso che si fa di collocarlo presso persona dell'Associazione, la quale non dia la garanzia che esigerà il Consiglio stesso.

Statuisce sulla concessione delle pensioni, e decide, quando richiesto, su tutto ciò che è detto all'articolo 11.

Per il caso di ammissione, di cui al 2° allinea dell'articolo 11, delibera a voto segreto ed ammette, se il richiedente ottiene a sè favorevoli i due terzi dei voti.

Art. 14. — Facendosi vacante una carica nel Consiglio direttivo, elegge tosto nel suo seno chi deve occuparla sino alle elezioni annuali.

Art. 15. — E' dovere di ogni Consigliere di visitare, appena richiesto, i Soci ammalati della rispettiva Sezione, e di attendere perseverante agl'interessi e benessere della Società. Loro ufficio è di controfirmare le fedi mediche per i sussidi.

Art. 16. — I Revisori dei conti hanno incarico di controllare ogni trimestre la contabilità che loro verrà presentata e, riconosciuta la gestione regolare, confermare i resoconti colla loro sottoscrizione.

Si adunano col Consiglio rappresentativo in gennaio e luglio d'ogni anno per assisterli nell'esame dei conti.

Art. 17. — Il Consiglio direttivo custodisce i fondi e le carte contabili; amministra il denaro della Società pagando sussidi, stipendi, ecc., e cura il versamento mensile nella cassa delle quote riscosse.

Occorrendo di far spese straordinarie eccedenti le lire 50, si procurerà il consenso del Consiglio rappresentativo.

Art. 18. — Il Medico della Società visita i richiedenti l'ammissione e loro spedisce il certificato di idoneità fisica.

Prende in cura gli associati che cadono ammalati, tosto che ne riceve avviso, e rilascia ad essi ogni settimana, od al loro ristabilirsi, la fede medica pel conseguimento del sussidio; la rifiuta a quelli che non si fossero curati di far avvertire nei primi tre giorni di malattia uno dei rispettivi Consiglieri di Sezione.

Non ispedisce fedi per le malattie della durata di soli tre giorni.

Visita, dietro domanda de Presidente, i Soci ammessi dal Consiglio rappresentativo a far valere i loro diritti alla pensione, e trasmette per iscritto il proprio parere. Quando per maggiore soddisfazione del Consiglio, o per casi dubbi, occorra per tal bisogno un consulto medico, si provvederà dal Consiglio direttivo, sia che così avvisi quello rappresentativo, sia che invito ne sia fatto dal Medico.

## CAPITOLO IV

### Adunanze

Art. 19. — In gennaio d'ogni anno la Società viene convocata in adunanza generale per le elezioni, di cui all'articolo 7, e per la confermazione del resoconto amministrativo annuale.

Può adunarsi straordinariamente sempre quando circostanze gravi lo esigano; ed ancora se così si reputasse necessario dalla maggioranza del Consiglio rappresentativo o da trenta Soci collettivamente.

Art. 20. — I Consigli si adunano separatamente o riuniti, secondo il caso, ogni qualvolta si deve trattare di quanto accennano gli articoli 7, 2° allinea, 11, 13 e 14, ed in gennaio e luglio d'ogni anno, per la verifica dei resoconti.

Art. 21. — Le adunanze generali della Società e quelle del Consiglio rappresentativo sono valide, qualunque sia il numero dei Soci che intervengano. Per quelle del Consiglio direttivo si richiede la presenza ed il concorso di tutti i suoi membri.

Art. 22. — In massima l'adunanza generale e i due Consigli deliberano a semplice maggioranza di voti.

Art. 23. — Soltanto i Soci effettivi hanno voto deliberativo.

Art. 24. — Nelle adunanze nessun Socio può prendere la parola, se prima non gli è accordata dal Presidente.

Art. 25. — Chi turba l'ordine o la calma nelle adunanze, sarà richiamato al dovere dal Presidente; ed in caso di renitenza sarà invitato ad allontanarsi, sotto pena dell'esclusione dalla Società.

## CAPITOLO V

### Ammissione — Contributi

Art. 26. — Per essere ammessi a far parte della Società si richiede:

1° Moralità ben nota; 2° Sana costituzione (per gli Associati effettivi); 3° Aver compiuta l'età di anni 16 e non oltrepassare quella d'anni 60 per gli Associati effettivi).

Art. 27. — Le domande d'ammissione, fatte come stabilirà il Consiglio direttivo, s'indirizzeranno al Presidente.

Art. 28. — I nuovi ammessi promettono di osservare il presente Regolamento e mantenersi laboriosi e costumati.

Art. 29. — All'atto dell'ammissione i nuovi Associati, siano onorari od effettivi, pagano, a titolo

di *Buon ingresso*, L. 2, e sarà loro consegnato il libretto regolamentare.

Agli Associati effettivi però, che oltrepassano il 45° anno di età, la tassa di *Buon ingresso* è portata a L. 5, e, se oltrepassano il 50°, a L. 10.

Art. 30. — La quota o contributo continuo è stabilito:

Pei Soci effettivi a cent. 60 al mese;

Per gli onorari a L. 6 annue.

Si paga ogni mese nel modo che verrà stabilito dal Consiglio direttivo.

Art. 31. — L'obbligo del contributo cessa per i Soci onorari dopo il 20° anno di permanenza nella Società, ed andranno distinti colla qualifica di *Benemeriti*.

Art. 32. — Ai Soci effettivi, che per avventura non avessero percepito sussidi per un decennio, sarà donata la quota dell'intero anno successivo.

Art. 33. — Al Socio, che frappone indugio maggiore di un mese al pagamento della quota, viene sospeso il diritto al sussidio per mesi 3, a contarsi da quello in cui è dichiarato moroso.

## CAPITOLO VI

### Esclusione

Art. 34. — Non sono ascritte alla Società, e, se già lo fossero, ne vengono escluse immantinenti quelle persone, la cui condotta fosse riprovevole.

Art. 35. — E' lecito a chicchessia dell'associazione di far noto alla Presidenza, verbalmente o per iscritto, il nome della persona resasi demeritevole della Società; avvertendo di dare le indicazioni colla maggior chiarezza, onde evitare spiacevoli equivoci.

Art. 36. — Al ricevere di tali notificanze il Presidente, dopo prese con somma prudenza sicure informazioni, aduna i due Consigli e comunica loro tutto ciò che riguarda il denunziato; ma si astiene scrupolosamente dal manifestare cosa alcuna su chi promuove l'esclusione.

Art. 37. — I Consigli pronunziano al riguardo con voto segreto, ed i due terzi dei voti sfavorevoli danno luogo all'esclusione.

Art. 38. — Cessa di far parte dell'Associazione chi indugia più di tre mesi al pagamento della quota, eccetto che per plausibili ragioni abbia ottenuto proroga dal Consiglio direttivo, o da questo avuta autorizzazione di pagarla ad intervalli di tempo maggiori di quello stabilito coll'art. 29.

Art. 39. — L'escluso per solo indugio al pagamento della quota potrà sempre venire riammesso; ma sarà per ogni effetto considerato come un nuovo ascritto.

## CAPITOLO VII

### Sussidi e Pensioni

Art. 40. — Il Socio effettivo, che cade ammalato, ha diritto alla cura medica e ad un sussidio di centesimi 75 per ogni giorno che sarà riconosciuto *inabile al lavoro proficuo*, estensibile a giorni sessanta.

Dopo questi, se la malattia continua e l'inabilità al lavoro, gli sarà continuato il sussidio, ridotto però a centesimi 40 al giorno ed estensibile a giorni quaranta.

Art. 41. — La ricaduta viene considerata come malattia cominciata, quando tra essa e la guarigione della malattia precedente vi corra l'intervallo di un mese, e quindi si dà il sussidio correlativo; se l'intervallo è minore, si paga il sussidio in continuazione.

Art. 42. — Quando un Socio ha già ricevuto tutto il sussidio ordinario (100 giorni), non gli compete più egual sussidio, se non dopo sei mesi dalla data che cessò di godere del precedente.

Art. 43. — Le ferite od infermità avvenute in seguito a risse, giuoco, scommesse od ubbriachezze ed anche pei ferimenti d'armi da fuoco in occasione di nozze, o andando alla caccia, come pure per malattie veneree, danno diritto alla sola cura medica.

Art. 44. — Risultando che un Socio all'epoca della sua ammissione avesse nascosto una malattia incurabile, resta stabilito che per le derivatevi indisposizioni esso abbia solamente diritto alla cura medica.

Art. 45. — Ai Soci ricoverati negli ospedali vengono pagati i sussidi colle norme anzidette.

Art. 46. — I nuovi ammessi hanno pel primo anno solamente diritto alla cura medica.

Art. 47. — Non sono sussidiate le malattie della durata di soli tre giorni.

Art. 48. — Per quelli che emigrano o vanno in paesi dello Stato, ove non siavi Società consorella, si pagano i sussidi mediante fede medica, autenticata dal Sindaco.

Art. 49. — E' dovere di ogni Socio che cade ammalato, di far tosto avvertito uno dei Consiglieri della propria Sezione; mancando a tale obbligo perde il diritto al sussidio.

Art. 50. — Gli ammalati che volessero giovarsi della cura di un Medico estraneo alla Società, lo

possono, ma a proprie spese. Per avere poi il sussidio debbono attenersi al disposto dell'art. 48 e far vidimare dal Medico della Società la fede medica spedita da quello estraneo.

Art. 51. — Se parecchi Soci ammalassero e non vi fossero fondi sufficienti per sovvenirli tutti, verrà ciascuno sussidiato secondo il fondo sociale disponibile, e, restaurati i fondi, saranno reintegrati.

Art. 52. — E' fatta facoltà al Consiglio direttivo di concedere sussidi straordinari, però con parsimonia e nei soli casi di ben accertato bisogno.

Art. 53. — Il Socio che per infermità incurabile sopravvenutagli dopo che fa parte della Società, o per cagione dell'estrema vecchiaia, diventa inabile a *lavoro proficuo*, acquista il diritto ad una pensione vitalizia di L. 100, se conta già dieci anni di permanenza nella Società; di L. 150 se ne conta venti.

Art. 54. — Lo stato d'inabilità a lavoro proficuo verrà accertato dal medico della Società colle norme indicate all'articolo 18.

Art. 55. I pensionati non sono più obbligati al pagamento del contributo. Cessa per essi il diritto ai sussidi; però conservano quello alla cura medica.

Art. 56. — Quando, coll'accreascersi del numero delle pensioni, i redditi della Società mal potessero

far fronte alla relativa spesa, si diminuirà temporariamente d'una parte proporzionale l'assegnamento di ciascun pensionato.

## CAPITOLO VIII

### Disposizioni generali

Art. 57. — Hanno il titolo di Fondatori tutti gli ascritti alla Società dal 1° al 31 Marzo 1877, ed a loro onoranza si conserverà sempre affisso nella sala delle adunanze apposito Elenco.

Art. 58. — Altro Elenco si terrà pure affisso delle persone, sì della Società che estranee, le quali abbiano contribuito o contribuiscano al benessere dell'Associazione.

Art. 59. — Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Direttore e Consigliere, sostenute per venti anni consecutivi, danno diritto alla distinzione ed alla applicazione del disposto di cui tratta l'articolo 31.

Art. 60. — I componenti i due Consigli, recidivi per la terza volta nell'esimersi dall'intervenire alle adunanze, senza plausibile motivo accettato dal Presidente, perdono per due anni il diritto alle elezioni, ed il loro nome si affiggerà nella sala delle adunanze all'epoca delle elezioni.

Art. 61. — Ove alcuno tra i Soci onorari venisse a versare in bisognosa condizione, entrerà tosto a godere di pieno diritto dei vantaggi tutti spettanti agli effettivi, e non gli correrà più obbligo di contributo, purchè risulti aver esso ognora adempiuto ai proprii impegni verso la Società.

Art. 62. — Accadendo che un Socio venisse colpito da grave infermità e difettasse di mezzi e di persone per farsi assistere, il Consiglio direttivo designerà due Soci per assistere il malato di notte a turno di ruolo, anche sino a tre notti consecutive; riconoscendosi il bisogno per oltre 3 notti, si riunirà il Consiglio rappresentativo per deliberare in proposito.

Art. 63. — Il Socio che per turno di ruolo è obbligato ad assistere un suo Consocio ammalato, giusta il disposto dell'articolo precedente, qualora fosse impedito, potrà farsi surrogare da un altro Socio, sia cambiando turno che delegandone un altro a proprie spese.

Art. 64. — Questa Società aderisce al *patto di reciprocanza* strettosi tra le Consorelle pel fraterno trattamento dei Soci, che si dipartono dalla propria Società per recarsi a stabile domicilio, ove altra ne esista e presso la quale, pagando la rispettiva quota, vengono aggregati e ricevono in caso di malattia cura medica e sussidio.

Art. 65. — La Società statuisce di astenersi assolutamente da qualsiasi adunanza, che non miri allo scopo per cui è fondata, e particolarmente da quelle dispendiose.

Art. 66. — E' vietato l'adoperare il denaro dell'Associazione in usi diversi da quelli contemplati nel presente Regolamento, eccetto che trattisi di spese del tutto profittevoli.

Art. 67. — E' sacro dovere per ogni Socio l'accompagnare all'ultima dimora la salma del Consocio che si rende defunto; epperò, al semplice invito verbale fatto circolare dal Presidente, i Soci accorreranno ad adempierlo.

Art. 68. — In caso di scioglimento della Società per cagioni interne, o perchè imposte, i fondi della medesima si erogheranno a favore di un Pio Istituto od in opere di beneficenza, da stabilirsi in adunanza generale a semplice maggioranza di voti.

Art. 69. — Il presente Regolamento non si potrà modificare che per deliberazione presa in adunanza generale.

Art. 70. — La Società invoca l'aiuto e la protezione di Dio.

Questo Regolamento venne approvato in adunanza generale il 25 marzo 1877.

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 19

21

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 19

22

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

*4 mesi*

QUOTE PAGATE — ANNO 19 *23*

QUOTE PAGATE — ANNO 19 *24*

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE - ANNO 1925

QUOTE PAGATE - ANNO 1926

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 19 <sup>24</sup>

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglie	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Gingno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 19 <sup>28</sup>

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Gingno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 19

29

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 19

30

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 19 **33**

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	


QUOTE PAGATE — ANNO 19 **1934**

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

condonato dal 1933

QUOTE PAGATE — ANNO 19

35

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 19

36

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 19 **34**

QUOTE PAGATE — ANNO 19 **38**

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Setteimb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Setteimb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 19 *39*

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 19 *40*

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
<i>2</i> Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 19 *41*

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 19 *42*

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 19

13

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 19

14

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 19 *45*

QUOTE PAGATE — ANNO 19 *46*

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 19

17

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	<p>SOCIETA' OPERAIA                        CHIAVERANO</p>
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 19

48

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio	<p>SOCIETA' OPERAIA                      CHIAVERANO                      SOCIETA' OPERAIA                      CHIAVERANO</p>	Luglio	<p>SOCIETA' OPERAIA                      CHIAVERANO                      SOCIETA' OPERAIA                      CHIAVERANO</p>
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 1949

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio	SOCIETA' OPERAIA CHI AVERANO CHI AVERANO	Luglio	SOCIETA' OPERAIA CHI AVERANO CHI AVERANO
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 1950

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio	SOCIETA' OPERAIA CHI AVERANO CHI AVERANO	Luglio	SOCIETA' OPERAIA CHI AVERANO CHI AVERANO
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

51

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio	SOCIETA' OPERAIA CHIAVERANO	Luglio	SOCIETA' OPERAIA CHIAVERANO
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

1952

SOCIETA' OPERAIA SOCIETA' OPERAIA  
 CHIAVERANO CHIAVERANO  
 SOCIETA' OPERAIA SOCIETA' OPERAIA  
 CHIAVERANO CHIAVERANO

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio	SOCIETA' OPERAIA CHI AVERANO  SOCIETA' OPERAIA CHI AVERANO  SOCIETA' OPERAIA CHI AVERANO  SOCIETA' OPERAIA CHI AVERANO 	Luglio	SOCIETA' OPERAIA CHI AVERANO  SOCIETA' OPERAIA CHI AVERANO  SOCIETA' OPERAIA CHI AVERANO  SOCIETA' OPERAIA CHI AVERANO 
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 19

56

QUOTE PAGATE — ANNO 19

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio	SOCIETA' OPERAIA CHIAVERANO SOCIETA' OPERAIA CHIAVERANO	Luglio	SOCIETA' OPERAIA CHIAVERANO SOCIETA' OPERAIA CHIAVERANO
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

QUOTE PAGATE — ANNO 19

MESI	QUITANZA	MESI	QUITANZA
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settemb.	
Aprile		Ottobre	
Maggio		Novemb.	
Giugno		Dicembre	

